

Sommario

Online il certificato di pensione	2
Assegno unico e universale: l'Osservatorio con i dati di marzo 2024.....	3
Mediazioni e patrocini a buon fine, i codici per i tax credit dedicati.....	4
Cambi delle valute estere: le medie accertate ad aprile	5
Osservatorio delle partite Iva: l'aumento è generalizzato.....	6
Superbonus, sugar tax e riversamento bonus R&S: conferme e novità per il decreto Agevolazioni fiscali	7

Online il certificato di pensione

Il modello ObisM è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, accedendo alla sezione "Fascicolo previdenziale del cittadino".

I beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali fornite dall'Istituto possono ottenere il certificato di pensione (modello ObisM): dal 9 maggio, infatti, nella sezione ["Fascicolo previdenziale del cittadino"](#) il certificato è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI-1 confluita in Istituto dal 1° luglio 2022.

Il modello ObisM viene pubblicato annualmente, tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali: in particolare, per il 2024, sulla mensilità di gennaio è stato riconosciuto un aumento delle pensioni per l'adeguamento al costo della vita, in base all'indice stabilito in via previsionale al 5,4% e applicato in base alla normativa vigente.

Il certificato riporta, se spettante, l'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di Bilancio 2023): tale incremento, per il 2024, è riconosciuto nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, per ciascuna delle mensilità e fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità.

È possibile ottenere il modello ObisM, accreditandosi sul portale tramite i consueti canali:

- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Nel caso di variazione dell'importo di pensione, il certificato di pensione viene contestualmente aggiornato.

Si ricorda, infine, che il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, isopensioni ai sensi dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92): non avendo natura di trattamento pensionistico, esse non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il [messaggio 9 maggio 2024, n. 1772](#).

Fonte INPS.it

Assegno unico e universale: l'Osservatorio con i dati di marzo 2024

Pubblicati i dati relativi alle domande di Assegno unico e universale presentate all'INPS e ai pagamenti.

È stato pubblicato l'[Osservatorio statistico sull'Assegno unico e universale](#) che riporta anche i dati relativi all'AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC).

L'Osservatorio fornisce le informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo gennaio 2023 - marzo 2024.

Nei primi tre mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per complessivi 4.798,6 milioni di euro, che si aggiungono ai 17.382,5 milioni del 2023.

A marzo 2024 hanno ricevuto l'Assegno unico e universale 5.957.581 nuclei familiari, per un totale di 9.455.717 figli.

Fonte INPS.it

Mediazioni e patrocini a buon fine, i codici per i tax credit dedicati

Gli identificativi devono essere riportati nel modello di pagamento F24, per essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro i previsti limiti d'importo

Con le risoluzioni [23](#) e [24](#) 14 maggio, l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per fruire in compensazione, tramite F24, dei crediti d'imposta concessi, nell'ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, quando le parti raggiungono l'accordo, e all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

Per capire di cosa si tratta, è necessario fare una breve incursione nelle norme che li hanno previsti e regolati, vale a dire l'articolo 20 del Dlgs n. 28/2010, l'articolo 15-octies dello stesso decreto legislativo e l'articolo 11-octies del DI n. 132/2014.

Il richiamato articolo 20, in sostanza, riconosce alle parti coinvolte in mediazioni civili o commerciali, che giungono a un accordo, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta, fino a un massimo di 600 euro. Quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è inoltre riconosciuto un tax credit sul compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 euro. La stessa norma concede, poi, un ulteriore sconto fiscale, pari al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto dopo la conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a un massimo di 518 euro, e un altro ancora agli organismi di mediazione. In questo caso il credito corrisponde all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio gratuito, fino a un importo massimo annuale di 24mila euro.

Gli articoli 15-octies del Dlgs n. 28/2010 e 11-octies del DI n. 132/2014, stabiliscono che con decreto del ministro della Giustizia, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Tanto premesso, con due distinti decreti a firma congiunta, entrambi del 1° agosto 2023, sono state definite le procedure attuative per fruire delle agevolazioni nella forma di crediti d'imposta nell'ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (vedi ["Mediazione e gratuito patrocinio, in GU i decreti sugli incentivi"](#)).

Ebbene per consentire l'utilizzo in compensazione, da parte dei beneficiari, dei crediti di imposta introdotti dal richiamato articolo 20, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, la risoluzione n. 23/2024 ha istituito i codici tributo:

- 7067 - "Credito d'imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"
- 7068 - "Credito d'imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"
- 7069 - "Credito d'imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

Per fruire, invece del credito d'imposta spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, parametrato a importi stabiliti con uno dei decreti del 1° agosto 2023, l'Agenzia, con la risoluzione n. 24/2024 ha istituito il codice tributo 7070 "Credito d'imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132".

Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo vanno indicati nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di riconoscimento del credito nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.

Fonte FiscoOggi.it

Cambi delle valute estere: le medie accertate ad aprile

L'aggiornamento mensile è previsto dal Tuir per il calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società in presenza di elementi in moneta diversa dall'euro

È in rete, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il [provvedimento del 15 maggio 2024](#), che accerta le medie dei cambi delle valute estere per lo scorso mese di aprile, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato.

La tabella all'interno del provvedimento riporta, accanto al nome dello Stato, la moneta di riferimento e la media del cambio. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco, i dati sono rilevati contro euro nell'ambito del Sebci (Sistema europeo di banche centrali).

L'indicazione mensile di questi valori da parte dell'Agenzia è prevista negli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, del Tuir, i quali stabiliscono che il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I ("Imposta sul reddito delle persone fisiche") e II ("Imposta sul reddito delle società") che vi fanno riferimento, viene accertato, su parere conforme della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare in ciascun mese, in relazione al mese precedente.

Fonte FiscoOggi.it

Osservatorio delle partite Iva: l'aumento è generalizzato

Nel periodo gennaio-marzo 2024 il 74% delle nuove attività sono state avviate dalle persone fisiche, il 49,2% al Nord, il settore più vivace è quello professionale

Disponibili, sul sito del dipartimento delle Finanze, insieme alla consueta [sintesi](#), i dati sull'andamento delle nuove partite Iva aggiornati al primo trimestre del 2024. L'[analisi statistica](#), elaborata dall'Osservatorio sulle partite Iva del Mef, mostra che da gennaio a marzo sono state aperte 184.395 nuove partite Iva con un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Per quanto riguarda la natura giuridica, le persone fisiche, con il 74% del totale delle new entry, prendono decisamente il volo rispetto alle società di capitali (19,9%) e alle società di persone (3,1%). Ai "non residenti" (in gran parte società di commercio online) e alle "altre forme giuridiche" spetta 2,6% del totale delle nuove aperture.

Dal confronto con il primo trimestre 2023, emerge che, per quanto concerne la natura giuridica dei nuovi soggetti Iva, l'aumento è sostanzialmente generalizzato: +1,7% per le persone fisiche, + 7,2% per le società di capitali, +5,1% per le società di persone. Scendono, invece, i non residenti e le altre forme giuridiche che complessivamente diminuiscono dello 0,6 per cento.

Le attività avviate al Nord nel periodo osservato sfiorano la metà del risultato complessivo (49,2%) calcolato in base alla ripartizione territoriale, seguono Sud e Isole con il 29,3% e poi il Centro con il 21,3% per cento.

Rispetto allo stesso trimestre 2023 gli incrementi maggiori si sono registrati in Basilicata (+27,8%), nella provincia autonoma di Bolzano (+10,1%) e nelle Marche (+8,3%). Andamento inverso per la Valle d'Aosta (-10,5%), Calabria (-7,3%) e Molise (-6,4%).

Il settore produttivo più vivace è quello delle attività professionali con il 20% delle nuove aperture, segue il commercio (15,6%) e poi le costruzioni (10,2%). L'analisi dei dati evidenziano che tra i primi 10 settori, che fanno registrare nel complesso l'86,8% delle nuove partite Iva, le variazioni più significative rispetto al primo trimestre del 2023 riguardano il settore dell'istruzione (+52,6%), la sanità e l'assistenza sociale (+7,7%), i servizi di alloggio e ristorazione (+6,4%), le attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+4,6%) e le attività professionali (-4,6%).

Tra le persone fisiche, come di consueto, sono gli uomini a realizzare il risultato più importante, superando la metà delle nuove aperture (59,2%). In base all'età, guidano la classifica i giovani fino a 35 anni con il 50,9% del totale, il 29,9% hanno tra i 36 e i 50 anni.

A prescindere dall'età, risultati in salita per tutti rispetto al periodo gennaio-marzo 2023, ma l'incremento maggiore si registra per la classe di età che va da 51 a 65 anni (+4,3%).

Per quanto concerne il Paese di nascita, lo studio evidenzia che il 17,8% delle nuove aperture è operato da un soggetto nato all'estero, tendenzialmente in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente.

Infine, dai dati emerge che, nel primo trimestre 2024, tra le new entry 99.930 hanno aderito al regime forfetario, pari al 54,2% del totale, con un aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Fonte FiscoOggi.it

Superbonus, sugar tax e riversamento bonus R&S: conferme e novità per il decreto Agevolazioni fiscali

La Commissione Finanze del Senato ha approvato l'emendamento del Governo al decreto Agevolazioni fiscali confermando la retroattività dell'obbligo, per le spese sostenute nel 2024, di spalmare in dieci anni le detrazioni relative al superbonus, al bonus barriere architettoniche, al sismabonus. Rispetto al testo presentato dal Governo, un sub-emendamento approvato dalla Commissione, rinvia invece al 1° luglio 2025 l'entrata in vigore della sugar tax. Resta confermata la stretta per le banche e gli istituti finanziari che, dal 1° gennaio 2025, non potranno più compensare i crediti del superbonus con i debiti previdenziali. Via libera anche ad un emendamento che proroga il termine ultimo per il riversamento del credito d'imposta R&S.

La commissione Finanze del Senato, nella giornata del 14 maggio 2024, ha concluso l'esame del decreto Agevolazioni fiscali ([D.L. n. 39/2024](#)).

Arriva il via libera all'emendamento del Governo presentato venerdì 10 maggio. Rispetto al testo presentato, resta confermata la retroattività dell'obbligo di spalmare la detrazione superbonus, mentre viene proroga al 1° luglio 2025 l'entrata in vigore della sugar tax.

Tra gli emendamenti approvati, è passato il correttivo che riscrive la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, che istituisce il fondo da 400 milioni di euro destinato per il superbonus nel cratere sisma del 2009 e del Centro Italia 2016.

Nella versione attualmente in vigore si prevede la possibilità di optare per la cessione del superbonus spettante per gli interventi di riparazione o ricostruzione effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui:

- 330 milioni riservati ai Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016;
- 70 milioni destinati ai Comuni abruzzesi inseriti nel cratere del terremoto 2009.

Con l'emendamento approvato invece, tale fondo da 400 milioni è riservato solo alle domande presentate dopo il 31 marzo 2024 (mentre attualmente il tetto di spesa opera anche in relazione alle pratiche presentate nel primo trimestre 2024).

In particolare, la modifica approvata si specifica che il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito non si applica agli interventi agevolati con il superbonus, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del

D.L. n. 39/2024 (31 marzo 2024).

La seconda modifica riguarda la modalità prevista per il monitoraggio della spesa, che verrà effettuata da ciascuna Struttura commissariale (2009 e 2016) sulla base degli importi richiesti.

A quali date si proroga il termine per il riversamento del credito d'imposta R&S

Slitta ancora il termine per il riversamento del credito di imposta R&S.

In particolare, con un emendamento approvato dalla Commissione:

1) intervenendo sull'[articolo 5, comma 9, primo periodo, del D.L. n. 146/2021](#) viene prorogato dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024 il termine entro il quale i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare l'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili;

2) intervenendo sull'[articolo 5, comma 1-bis, del D.L. n. 145/2023](#), porta dal 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024 il termine ultimo entro il quale i soggetti che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo ma non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata, possono revocare integralmente la richiesta, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La Commissione Finanze ha approvato, con alcune correzioni l'emendamento 1.0.1000 del Governo presentato venerdì 10 maggio.

Rispetto al testo originario, resta confermata la retroattività, per le spese sostenute nel 2024, dell'obbligo di ripartire in dieci anni, anziché in quattro o cinque, le detrazioni relative al superbonus, al bonus barriere architettoniche, al sismabonus e al sismabonus acquisti.

Via libera che al divieto, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, di cedere le rate residue non ancora fruite del superbonus e di tutte le detrazioni relative agli altri bonus edilizi di cui al comma 2 dell'[articolo 121 del D.L. n. 34/2020](#) (tra cui, il bonus IRPEF ristrutturazione edilizia, l'ecobonus, il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti).

Resta inoltre confermata la stretta per le banche.

L'emendamento infatti prevede:

- il divieto per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni (non, ad esempio, per le imprese edili), di compensare, dal 1° gennaio 2025, i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi con i contributi Inail e Inps;
- l'obbligo per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che hanno acquistato i crediti derivanti dal superbonus, e dal bonus barriere architettoniche, dal sismabonus e dal sismabonus acquisti a un corrispettivo inferiore al 75%, di ripartire le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco (si tratta di crediti generati a partire dal 1° maggio 2022) in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti (quattro anni per il superbonus e cinque anni per il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti).

Tra le altre novità dell'emendamento governativo, confermate nella versione approvata dalla Commissione:

- l'istituzione di un fondo con una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV), Associazioni di promozione sociale (Aps), che risultano già costituiti al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024), per interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammissibili al superbonus realizzati su immobili iscritti nello stato patrimoniale e utilizzati direttamente per lo svolgimento della loro attività;

- l'istituzione di un fondo, con dotazione pari a 35 milioni per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammissibili al superbonus realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, ubicati nei territori dei comuni diversi da quelli delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;

- il potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al superbonus;
- la riduzione al 30% dell'aliquota di detrazione per le spese agevolate sostenute a partire dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, l'aliquota di detrazione del bonus casa Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'[articolo 16-bis del TUIR](#).

Proroga al 1° luglio 2025 della sugar tax

Rispetto al testo dell'emendamento presentato dal Governo, viene invece proroga al 1° luglio 2025 l'entrata in vigore della sugar tax.

In particolare, la proposta emendativa presentata confermava la partenza della sugar tax al 1° luglio 2024, ma con aliquote ridotte. Nello specifico, con la modifica del comma 665 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, l'imposta veniva fissata:

- per i prodotti finiti, nella misura di euro 5,00 per ettolitro e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 10,00 per ettolitro;
- per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, nella misura di euro 0,13 per chilogrammo e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 0,25 per chilogrammo.

Con un sub-emendamento approvato dalla Commissione, si rinvia l'applicazione della sugar tax a partire dal 1° luglio 2025.

Viene invece confermata la proroga dell'avvio della plastic tax dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026 (comma 652 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020).

È passato senza modifiche l'emendamento del Governo (7.0.1000) sul bonus Transizione 5.0.

La correzione approvata, in particolare:

- chiarisce che il credito d'imposta spetta per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

- inserisce, tra le comunicazioni periodiche che le imprese dovranno trasmettere, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio;
- porta da quotidiano a mensile l'obbligo per il Gestore servizi energetici (Gse) di trasmettere al Ministero delle imprese e del Made in Italy l'elenco delle imprese che hanno comunicato in modo valido l'intenzione di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato;
- specifica che il Gse dovrà effettuare una comunicazione all'agenzia delle Entrate qualora emerga la fruizione, anche parziale, del credito in assenza dei relativi presupposti.

Via libera dalla Commissione anche all'emendamento del relatore che definisce l'ambito di applicazione del contraddittorio preventivo, di cui all'[articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente \(legge n. 212/2000\)](#), prevedendo che:

- il confronto preventivo tra Fisco e contribuente si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti;
- tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, rientrano anche quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Fonte IPSOA.it